

Adunanza del 12 ottobre 1912

9 Pareti,

Sono presenti: il Presidente Stringher, il vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anacleto, Benedua, Clerici, Guerra, Rosmini e Verardo, e il Direttore Generale Esca.

Il Presidente informa il Consiglio che, in una conferenza che egli ha tenuta col Consigliere Rosmini e coi Direttori della Officina della Banca d'Italia, ing. Piacentini e Cav. Filisini, è stata di comune accordo ritenuta l'opportunità di escludere, per la riproduzione del disegno artistico che dovrà ornare la polizza di assicurazione dello Istituto Nazionale, il mezzo della calcografia il quale, a spuntio di tecnica, richiede lungo tempo, ed importa una spesa rilevante, sicché è preferibile la litografia.

Per la esecuzione del lavoro, si è ricorrenza la convenienza di adoperare carta filigranata, per prevenirsene, per quanto possibile, contro la possibilità di falsificazione della polizza. È ritenuta poi l'opportunità di ricorrere, per la stampa, ad uno stabilimento di Roma, per ottenere maggior sollecitudine e garanzia.

più sicura, egli ha disposto perché il Consigliere Rosmini e l'ingegnere Piacentini accertino la possibilità della officina del Sig. Feliti, al quale si è offerto per la stampa della polizza, ed è già favorevolmente noto per altri lavori calcografici e tipografici. Avverti finalmente che, qualora ciò potrà occorrere, la officina della Banca d'Italia coopererà, escluso ogni fine di lucro, alla esecuzione del lavoro.

Il Consigliere Rosmini, invitato dal Presidente, riprende di aver già visitato con l'ingegnere Piacentini, lo stabilimento Feliti, il quale offre le garanzie richieste per la buona esecuzione del lavoro. Per affrettarne il compimento, potrà farsi occorrere la occupazione della officina della Banca d'Italia, ed in questo senso l'ing. Piacentini ha già preso accordi col Sig. Feliti. Aggiunge che anche con il rappresentante della cartiera Miliani, di Fabriano, si è già ad intesa per averne le offerte concrete per la fornitura della carta litografata.

mf

Il Direttore Generale Cecchi informa il Consiglio delle incariche date al Prof. Petroni di Napoli, presentate da S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per il disegno artistico che dovrà ornare la polizza.

Per atto di tali informazioni, il Consiglio su proposta



ta del Presidente, ed è mandata al Direttore Generale, con l'assistenza del Consiglio Resmini, si concludono gli accordi con la cartiera Miliani per la fornitura della carta e con lo stabilimento Felici per la stampa della polizza, nella quale sarà riprodotta tipograficamente il disegno artistico del Prof. Petrovi.

Il Direttore Generale presenta, ed illustra brevemente, lo schema della costituzione generale della polizza dell'Istituto Nazionale, che viene poi data lettura, articolo per articolo.

Non senza luogo ad osservazioni - salva la proposta di qual che siasi conversione di forma, gli art. dall'1 al 4, che sono approvati nel testo seguente:

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. - L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per reticenze ed omissioni dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata mala fede.

Art. 2. - Il contratto di assicurazione s'intende stipulato

to con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore General dell'Istituto. La consegna della polizza non può avvenire che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

In tutte le cose non provviste nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XV Libro I del Codice di Commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

Arj

Art. 3. - Il premio quando non è unico è versato per intero alla stipulazione del contratto, e dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può accettare il pagamento a rate annuali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una riduzione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. - Le rate di premio devono essere pagate presso la Compagnia Assicuratrice e presso la Direzione Generale alla scadenza stabilita contro quietanza emessa dalla Direzione Generale. Tuttavia esse possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi la giustificazione del mancato pagamento per



giacente il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita, nel dominio del contraente o assicurato.

Art. 5. - Da trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza corso di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i tredecim giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto s'è disposto dagli art. 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rinnovata in tutto o in parte, un anno dalla scadenza della prima rata di premio stabilita, il contraente pagando gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale e commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la scattazione del contratto sopra al risultato di apposite visite mediche.

Art. 6. - Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagati almeno tre intere annualità.

Se furono pagati almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriori corrisposizioni di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente art. 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. - La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitale, l'importo del capitale assicurato si esprime la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, si bene all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo pagamento;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo, ritenendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero di premi stipulati.

Da' luogo a discussione l'art. 8, che nella schiuma presentata dal Direttore Generale, e' del tenore seguente:

c. dirj

Art. 8. - L'Istituto, su richiesta dell'assicurato e del contraente si riserva di consentire la risoluzione del contratto per il quale lo siano stati pagate le annualità di premio; quando abbia consentito alla risoluzione, deve pagare come prezzo del risatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Il Consigliere Quacchio dubita che si lascino all'Istituto la facoltà di accordare o di negare all'assicurato il risatto della polizza possa sembrare un pericoloso ritorno al criterio che già qui si tutte le Compagnie di assicurazioni hanno abbandonato, per adottare quello, più liberale verso gli assicurati, della obbligatorietà della concessione del risatto, su volontà dell'assicurato.

Il Direttore Generale osserva che nel formulare questi articoli



si è tenuto presente un disegno di legge, presentato ed votato alla Camera Francese, nel quale è sancito appunto il principio del riscatto facultativo; e legge alcuni brani della relazione che accompagna quella proposta, e che si trova di suo fra i più completi testi giuristi della Camera Francese.

La discussione, alla quale presiede parte quasi tutti i pareri, è riassunta dal Presidente il quale osserva che la obbligatorietà del riscatto richiesto dall'assicurato, in via di massima, può sembrare una pericolosa approssimazione a distruggere l'atto di propria scelta posto in altri casi l'assicurativa.

In pratica poi, la maggior parte dei risatti dipende dallo uso degli storni dovuti alla sopra concorrenza fra le Compagnie, tra, con l'assunzione in monopolio delle assicurazioni - vita da parte dell'Istituto Paribank, il pericolo degli storni sarà eliminato. Come poi che il sistema della libertà nella concessione dei riscatti torna a vantaggio della previdenza. A queste considerazioni va aggiunta quella molto importante, già accennata dal Comisario Paretti e da altri nel corso della discussione, che con ogni riserva all'Istituto, per la eventualità di una crisi e di altri gravi avvenimenti che turbino la condizione economica degli assicurati, un mezzo per resistere alle simultaneità di troppo numerosi decadimenti di riscatti.

Egli ritiene che convenga mantenere il principio del riscatto facultativo, pur studiando una formula meno rigida di quella adottata nel testo proposto.



Dopo breve discussione circa la forma dell'art. 8, questo è approvato a voti unanimi nel testo seguente:

Art. 8. - L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può costituire la violazione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come presso di riscatto; talora indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Il seguito dell'esame delle condizioni generali di polizza è rinviato, dopo ciò, alla prossima adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Amplify

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario
L. Rossi L. Cosmini, estensore